

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di volontariato, denominata "ESSERE... INSIEME – Sezione di Mestre" che assume la forma giuridica di O.N.L.U.S. – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
2. L'organizzazione ha sede presso il comune di Venezia

ART. 2

(Statuto e regolamento)

1. L'organizzazione di volontariato "ESSERE... INSIEME – Sezione di Mestre" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali e dei principi generali del nostro ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile

TITOLO II

ART. 6

(Finalità nell'obbiettivo)

1. La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato è la solidarietà sociale, culturale e civile nei seguenti settori:
 - a) Valorizzazione, aiuto e assistenza alla Persona (di ogni età), concernente: problemi sociali, disagio, educazione, malattie e Handicap
 - b) Orientamento, Formazione e Consulenza in ambito formativo e socio culturale ai minori, ai giovani, ai gruppi giovanili e agli adulti impegnati con soggetti in crescita (Insegnanti, Educatori, Famiglie, Animatori, ecc...)
 - c) Aiuti umanitari, servizio di volontariato europeo ed extraeuropeo, assistenza, formazione e aiuto a favore dei cittadini stranieri (extracomunitari).

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L'organizzazione di volontariato opera nella Regione Veneto.
2. Essa potrà inoltre operare, per progetti specifici, di cui all'art. 6, in territorio nazionale ed internazionale

TITOLO III

GLI ADERENTI

ART. 8

(Ammissione)

1. Sono aderenti tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente

ART. 9

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno diritto ad essere informati sulle attività dell'Associazione e a controllare l'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge.

ART. 10

(Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti, all'interno ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale, con particolare riserbo per quanto concerne la situazione degli assistiti.

ART. 11
(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri e principi stabiliti dallo statuto e dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dalla organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dalla assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. Il socio deve essere avvertito dell'esclusione, tramite raccomandata, al fine di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI

ART. 12
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell'organizzazione: l'Assemblea dei Soci, il Comitato Direttivo e il Presidente.

CAPO I: L'Assemblea dei Soci

ART. 13
(Composizione)

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal Presidente dell'organizzazione, nominato dagli aderenti, o in sua forzata mancanza, dal Coordinatore Amministrativo con funzione di Vicepresidente.
3. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorra almeno un'ora fra le due.
4. E' straordinaria quando viene convocata per la modifica dello statuto e del regolamento dell'organizzazione, quando viene convocata per deliberare il trasferimento della sede e lo svolgimento dell'organizzazione.
5. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14
(Convocazione)

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce ogni trimestre e almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
2. L'assemblea Ordinaria dei Soci può inoltre essere convocata, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, ovvero quando un terzo degli aderenti ne faccia richiesta motivata.
3. Il Presidente convoca quindi l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 15
(Validità dell'assemblea)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16
(Votazione)

1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione. La deliberazione di modifica dello statuto è da approvarsi a maggioranza dei voti della totalità dei Soci.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

ART. 17
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea stessa e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il Comitato Direttivo

ART. 18
(Composizione)

1. Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra cinque e dieci (tra cui un Coordinatore Amministrativo con funzioni di Vicepresidente e Tesoriere), eletti dall'Assemblea tra i Soci.
2. Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti n° quattro componenti.

ART. 19
(Presidente del Comitato Direttivo)

1. Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Comitato Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Comitato.

ART. 20
(Durata e funzioni)

1. Il Comitato Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato dall'Assemblea, per gravi motivi, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.
2. Esso è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Presidente e dell'Assemblea, ai quali risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO III: Il presidente

ART. 21 (Elezione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

ART. 22 (Durata)

1. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.
 2. L'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi (2/3) può revocare il Presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 23 (Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato. Stipula le convenzioni e i contratti, e compie tutti gli atti giuridici ad essa relativi.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
4. In caso di sua assenza o impedimento, può delegare al Coordinatore Amministrativo (designato all'interno dei membri del comitato direttivo) le sue funzioni.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE E I BENI

ART. 24 (Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:
 - a) Beni immobili e mobili
 - b) Contributi e quote associative
 - c) Donazioni e lasciti
 - d) Proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo
 - e) Ogni altro tipo di entrate

ART. 25

(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposta per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26

(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dal Comitato Direttivo.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione. I contributi straordinari, elargiti dalle persone fisiche o giuridiche sono stabilite dal Comitato Direttivo, che ne determina l'ammontare. I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "Benemeriti".

ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla autorizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 28

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della Legge 266/91.

ART. 29

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

2. Gli eventuali beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai legittimi proprietari.

TITOLO VI

IL BILANCIO

ART. 30

(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo Gennaio di ogni anno
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo
4. Il bilancio consuntivo e preventivo è elaborato da un membro del Comitato Direttivo con funzioni di Tesoriere

ART. 31

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso

ART. 32

(Controllo sul bilancio)

1. I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono sottoposti al controllo del Comitato Direttivo
 2. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate
3. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio, e sottoposti all'Assemblea

ART. 33

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente
3. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

ART. 34

(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione

ART. 35

(Stipulazione della convenzione)

1. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

ART. 36

(Attuazione della convenzione)

1. Il Presidente decide sulla modalità di attuazione delle convenzioni.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 37

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e regolamento, assicurati contro malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi

ART. 38

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge, e dalla convenzione che verrà stipulata tra l'organizzazione ed ognuno dei lavoratori autonomi
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di Legge e Regolamento, assicurati contro malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITA'

ART. 39

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. Gli aderenti, operatori o volontari, di cui alla lettera c) dell'art. 9 del presente statuto, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 40

(Responsabilità della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 41

(Assicurazione dell'organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 42

(Rapporti con enti e soggetti privati)

1. L'organizzazione di volontariato coopera, senza fine di lucro, con altri enti e soggetti privati per lo svolgimento delle finalità di solidarietà.

ART. 43

(Rapporti con enti e soggetti pubblici)

1. L'organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

ART. 44

(Rapporti con l'associazione nazionale ARCIRAGAZZI)

1. L'organizzazione di volontariato svolge una particolare attività di cooperazione con il Circuito Nazionale ARCI- RAGAZZI sulle seguenti finalità: diritto dei bambini, pieno esercizio della cittadinanza e formazione di una mentalità aperta alla solidarietà internazionale e all'incontro tra culture diverse

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto e dal regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

REGOLAMENTO

ORDINAMENTO INTERNO

ART. 1

L'appartenenza, la vita e il funzionamento dell'Associazione sono regolate dallo Statuto e dall'atto costitutivo, che stabiliscono in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le cariche sociali sono elettive e che è escluso ogni scopo di lucro.

ART. 2
(Regolamento)

Il presente Regolamento detta le norme integrative necessarie al miglior funzionamento dell'Associazione.

ART. 3
(Solidarietà)

Per le finalità istituzionali dell'Associazione, di cui all'art. VI dello Statuto, rivolte principalmente alle categorie di varia età (minori, giovani, anziani) a rischio di devianza ed emarginazione fisico-sociale, psicologica (malati, carcerati, tossicodipendenti, extracomunitari, senza fissa dimora, ecc.) saranno messe in atto strategie di assistenza psicofisica, sostegno morale e reinserimento sociale, attraverso processi di formazione, di socializzazione, di comunicazione, individuati dal Presidente e dal Comitato Direttivo, e rese operanti mediante l'accettazione volontaria degli aderenti all'Associazione.

ART. 4
(Finalità)

Le specifiche finalità dell'organizzazione di volontariato, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità delle persone, sono quelle indicate dall'art. VI dello statuto.

ART. 5 (Attività direttamente connesse)

Rientrano tra le attività direttamente connesse alle finalità dell'organizzazione di volontariato, le seguenti linee di intervento:

- Istituzione di un centro di ascolto e interpretariato, con attivazione di Corsi di Lingua e Cultura Italiana, nonché consulenza, orientamento ed informazione per procedure e servizi sociali, sanitari, civili e professionali, per cittadini comunitari ed extracomunitari, residenti nel territorio
- Assistenza in strutture sia di cura che di reclusione, pubbliche e private, nel territorio, per alleviare situazioni di sofferenza, disagio, solitudine ed esclusione, a favore soprattutto di minori e anziani
- Incentivazione all'inserimento sociale, culturale e professionale dei giovani (principalmente di soggetti svantaggiati), nella consapevolezza di essere attori e protagonisti del loro ambiente socioculturale e professionale.
- Agevolazione nel recupero delle competenze e delle conoscenze di base da parte di adulti con insufficiente livello di istruzione e formazione
- Attivazione di Corsi di Formazione ed Informazione preventiva sul diritto e il rispetto della Salute in un ambiente garante dell'equilibrio naturale delle persone
- Attuazione di progetti intesi a favorire gli scambi giovanili in Europa e fuori Europa e invio di volontari per il Servizio volontario europeo ed extraeuropeo, con finalità di assistenza, aiuti umanitari e solidarietà sociale
- Organizzazione di mostre e spettacoli di beneficenza per poter attivare la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tematiche ed attività di solidarietà sociale

ART. 6 (Sedi operative)

L'Associazione si riserva la possibilità di istituire sul territorio nazionale ed internazionale delle sedi operative locali, in un sistema di interconnessione con altre realtà della solidarietà sociale e del volontariato, per le finalità previste dallo Statuto.

Le sezioni aderenti all'Associazione, operanti in territorio diverso da quello della sede legale, possono essere dipendenti da questa e su delibera dell'Assemblea, a maggioranza assoluta degli aderenti, può essere loro concessa una piena autonomia patrimoniale e gestionale.

ART. 7 (Aderenti)

Possono chiedere di far parte dell'organizzazione tutti coloro che, condividendo le finalità e il carattere solidaristico dell'organizzazione, sottoscrivano una apposita scheda di iscrizione.

L'adesione all'Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Presidente, che si pronuncia entro una settimana dandone comunicazione al Comitato Direttivo.

L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Presidente.

L'ammesso all'organizzazione dovrà specificare: le proprie generalità complete, il tempo a disposizione per l'attività di volontariato e l'eventuale disponibilità a seguire Corsi di Formazione e di specializzazione nell'ambito delle attività ascritte all'organizzazione.

Gli aderenti all'organizzazione hanno diritto d'essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme dello statuto e del regolamento e a pagare le quote sociali fissate dal Comitato Direttivo, nonché a prestare il lavoro preventivamente concordato. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per: dimissioni volontarie, contravvenzione ai doveri e principi stabiliti dallo statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali come indicato nell'art. 11 dello statuto, non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, morte.

ART. 8

(Modalità di svolgimento e funzionamento degli aderenti operatori)

I Soci "aderenti operatori" vengono iscritti nel registro dei volontari, con indicato il giorno, le ore e il luogo dove prestano le loro attività e le modalità attuative degli interventi.

E' fatto obbligo a ciascun volontario di fornire tali informazioni, in quanto per tutta la durata dell'intervento, da parte dei volontari, essi hanno diritto alla copertura assicurativa contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. Eventuali modifiche devono essere comunicate nel più breve tempo possibile al Presidente o, in sua mancanza, al Coordinatore Amministrativo.

E' richiesto al volontario un impegno di almeno 2 (due) ore settimanali.

L'Associazione, in collaborazione con altri Enti, Distretti sociosanitari o altre organizzazioni di volontariato, istituirà per i propri volontari corsi, seminari e convegni, relativi alle situazioni di solidarietà e ai metodi efficaci ed efficienti per prestare aiuto alla persona.

ART. 9

(Gratuità e durata delle cariche)

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere i membri del Comitato Direttivo
- Approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo
 - Approvare il bilancio preventivo
 - Approvare il bilancio consuntivo
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto, di cui all'art. 4 dello statuto

ART. 11

(Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo può cooptare, per compiti connessi all'attività dell'organizzazione, altri cinque membri in qualità di esperti; questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

I membri del Comitato Direttivo che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati da parte degli aderenti all'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta di voto dei presenti.

ART. 12
(Compiti del Comitato Direttivo)

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione
- Sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
 - Nominare il Segretario
- Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza
- Fissare la quota associativa a carico degli aderenti. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente

ART. 13
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato.

Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato Direttivo qualora ne faccia richiesta, scritta o verbale, più di un terzo dei componenti del Comitato Direttivo.

E' tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci ove ne faccia richiesta più di un terzo dei membri componenti l'organizzazione.

Nell'elezione del Presidente viene eletto il membro che ottiene, da parte dei presenti all'Assemblea dei soci, il più alto numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano di età.

Il Presidente, nella predisposizione dei suoi compiti istituzionali, può avvalersi di un Ufficio di Segreteria, mediante collaboratori volontari e/o collaboratori di lavoro autonomo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato direttivo con la qualifica di Coordinatore Amministrativo e Vicepresidente.

ART. 14
(Segretario)

Il Segretario, eletto tra i membri del Comitato Direttivo, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvede all'aggiornamento del registro degli aderenti
 - Provvede al disbrigo della corrispondenza
- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Comitato, collegio arbitrale

ART. 15
(Tesoriere)

Il Tesoriere (Coordinatore Amministrativo con funzioni di Vicepresidente), eletto tra i membri del comitato direttivo, ha i seguenti compiti:

- Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo, entro il mese di Ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo, entro il mese di Marzo.
- Provvede ai registri della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti
- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo e del Presidente.

Il controllo è diretto all'accertamento della regolarità contabile ed amministrativa delle spese e delle entrate, in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti
- b) Contributi dei privati
- c) Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
- d) Contributi di organismi internazionali
- e) Donazioni e lasciti testamentari
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

ART. 17 (Avviso di convocazione)

L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, contenente gli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Di norma per la validità della seduta è necessario che l'avviso scritto di convocazione sia inviato a tutti i Soci con almeno 7 giorni di anticipo rispetto a quello della seduta. In casi eccezionali, i membri possono essere convocati d'urgenza e con qualsiasi mezzo, ma con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla seduta.

L'avviso di convocazione deve riportare: luogo, data, ora della seduta, Ordine del Giorno, elenco degli argomenti da trattare.

Nei casi d'urgenza, all'inizio della seduta e con voto unanime dei presenti, possono essere aggiunti argomenti agli altri già iscritti all'Ordine del Giorno.

L'O.d.G. è predisposto dal Comitato Direttivo, che ha il compito di seguirne gli argomenti formulando le relative proposte.

ART. 18 (Modalità della votazione)

L'espressione del voto, salva diversa disposizione in merito, è palese e si manifesta per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, la votazione può avvenire per appello nominale.

Ogni proposta si intende approvata quando riporti la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le astensioni non sono considerate voti validamente espressi.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 19

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea scelto dal Presidente quale verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.

Il suddetto verbale deve essere redatto entro 10 giorni dalla seduta e deve contenere oltre alle indicazioni di rito (data, ora, luogo, O.d.G., ecc.) l'esposizione sintetica dell'andamento della discussione, l'esito delle votazioni, le deliberazioni adottate, nonché ogni altro elemento che è stato oggetto dei lavori dell'assemblea.

Il verbale delle sedute è numerato progressivamente.